

DELIBERAZIONE N. 42/PAR/2018

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 23 marzo 2018 composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addresso	
Primo Referendario	Michela Muti	

A seguito della Camera di consiglio del 23 marzo 2018 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 347 CdC del 5 febbraio 2018), formulata dal Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art 10 bis decreto legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha integrato l'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 40 del 16 marzo 2018 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 23 marzo 2018;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT) ha presentato una richiesta di parere in merito alle progressioni tra aree riservate al personale di ruolo disciplinate dall'art. 22, comma 15 del D.Lgs n. 75/2017.

Preliminarmente il Sindaco ha rappresentato che:

"- ...l'art. 22 comma 15 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, nonostante non apporti alcuna modifica o integrazione al decreto legislativo 165/2001 e pertanto non contenga alcuna modifica al testo unico del pubblico impiego, prevede la possibilità in capo agli enti di attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale di ruolo;

-il legislatore ripristina, ma temporaneamente, le "vecchie" progressioni verticali, realizzabili con procedure riservate a soli dipendenti interni;

-la norma in parola presenta già carattere derogatorio rispetto al principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico, attenuato dal suo carattere eccezionale limitato alla programmazione triennale 2018/2020. La disposizione di cui si tratta stabilisce ulteriori elementi di rigore quali la limitazione dell'entità delle posizioni professionali ricopribili mediante progressioni verticali, che non può superare il 20% di quelli previsti nel piano triennale dei fabbisogni per la stessa categoria e che l'attivazione di dette procedure selettive determina in relazione ai posti-

individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva utilizzabile ai fini delle progressioni tra categorie di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

-il Comune di Trinitapoli ha deciso di attivare queste particolari progressioni verticali e conseguentemente ha previsto di procedere con una progressione verticale in D, in quanto 5 posti di categoria D vengono previsti nel piano triennale dei fabbisogni 2018-2020, annualità 2018 precisando che 4 assunzione Categ. D sono part time al 50% ed una, quella oggetto di progressione verticale, è full time..."

Conclusivamente, il Sindaco del Comune di Trinitapoli ha formulato i seguenti quesiti:

"...se per la progressione realizzabile con procedure riservate a soli dipendenti interni, che riguarda un posto full time, il 20 % è da commisurare alle "teste" da assumere o alla spesa per le assunzioni (...); se il numero di posti per tali procedure selettive riservate non superiore al 20 per cento delle assunzioni di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria deve essere verificata con riferimento al singolo anno o può essere verificata con riferimento al triennio 2018/2020..."

Considerato in

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento assunto dalla Magistratura contabile in tema di pareri da rendere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la suddetta istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. Per quel che concerne le valutazioni sull'ammissibilità oggettiva del quesito sottoposto all'attenzione della Sezione, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, per procedere all'analisi nel merito.

Osserva, comunque, il Collegio che la funzione consultiva può essere circoscritta esclusivamente agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'ente.

MERITO

Preliminarmente, risulta opportuno illustrare brevemente il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca l'istituto giuridico e contrattuale delle "cd. progressioni verticali", reintrodotta solo per il triennio 2018/2020, dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs n. 75/2017, ed oggetto della richiesta di parere formulata dal comune istante.

Nello specifico la suddetta norma stabilisce che: *"...Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure*

selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore...".

L'art. 22 (rubricato: Disposizioni di coordinamento e transitorie), comma 15 del decreto di riforma del pubblico impiego (Decreto Madia) reintroduce, in buona sostanza, ancorché per un periodo limitato, le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici.

Con il primo quesito l'ente chiede se la percentuale del 20%, indicata dalla norma come limite massimo dei posti da coprire con procedure selettive riservate (interne), rispetto ai posti previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, debba considerarsi riferita alle "teste", (numero dei posti), ovvero possa essere commisurata percentualmente alla spesa programmata per le assunzioni medesime.

Ritiene il Collegio che l'esplicito riferimento letterale della norma al "*...numero di posti...*" non lascia alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall'entità (percentuale) della spesa sulla quale tali "nuove assunzioni" possono incidere.

D'altro canto, appare superfluo ricordare che ove il legislatore ha ritenuto di dover specificare, proprio nell'ambito della normativa recante i limiti alla spesa del personale ed alla capacità assunzionale degli enti locali, che i suddetti limiti vadano calcolati in termini percentuali rispetto alla spesa, lo ha fatto esplicitamente (*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*); al riguardo, basterà qui richiamare, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2015.

Il secondo quesito è volto a conoscere se "*...il numero di posti per tali procedure selettive riservate (...) deve essere verificata (sic) con riferimento al singolo anno o può essere verificata con riferimento al triennio 2018/2020...*".

Per quanto la formulazione del quesito non appaia del tutto chiara e non consenta, pertanto, di comprendere appieno le insorte perplessità interpretative, ritiene, nondimeno, il Collegio di poter affermare che, laddove si sia inteso chiedere se il predetto limite percentuale del 20% debba essere riferito al numero complessivo dei posti "*...previsti (...) come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria...*" nell'intero arco di piano 2018/2020, ovvero a quello previsto per ciascun anno dello stesso piano triennale dei fabbisogni, il prospettato dubbio interpretativo debba essere risolto nel primo senso, non rinvenendosi nella norma all'esame alcuna indicazione che consenta di propendere per l'altra delle ventilate opzioni, limitandosi la stessa a prescrivere, per la parte che qui interessa che "*... Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per*

cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni ...", salvo, si intende, diverse disposizioni in contrario che dovessero essere eventualmente contenute nelle emanande linee guida ai sensi dell'art 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 4 comma 3 dello stesso d.lgs. n. 75/2017.

Si rammenta che gli enti, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, dovranno rispettare la normativa vigente sui limiti della spesa del personale, nonché quella relativa alla capacità assunzionale.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2018.

Il Relatore

F.to Rossana De Corato

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 23 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo